

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia no 20 de Barcelona - Spagna) – Bondora AS/Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

(Cause riunite C-453/18 e C-494/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Fornitura di documenti complementari a fondamento del credito – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Controllo da parte del giudice adito nel quadro di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea]

(2020/C 68/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n° 11 de Vigo, Juzgado de Primera Instancia n° 20 de Barcelona

Parti

Ricorrente: Bondora AS

Convenuti: Carlos V. C. (C-453/18), XY (C-494/18)

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell'articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d'ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

⁽¹⁾ GU C 381 del 22.10.2018.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019 – HK/Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-460/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 1 quinquies – Articolo 17, primo comma, dell'allegato VIII – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Nozione di «coniuge superstite» di un funzionario dell'Unione – Matrimonio e unione non matrimoniale – Convivenza more uxorio – Principio di non discriminazione – Situazione comparabile – Insussistenza – Requisito della durata del matrimonio – Lotta contro le frodi – Giustificazione)

(2020/C 68/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HK (rappresentanti: A. Champetier e S. Rodrigues, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e B. Mongin, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 3 maggio 2018, HK/Commissione (T-574/16, non pubblicata, EU:T:2018:252), è annullata.
- 2) Il ricorso proposto da HK diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione europea con cui quest'ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità, e il risarcimento degli asseriti danni materiali e morali subiti, è respinto.
- 3) HK, la Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all'impugnazione.

(¹) GU C 381 del 22.10.2018.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato - Italia) – AV, BU/Comune di Bernareggio

(Causa C-465/18) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Cessione di una farmacia nell'ambito di una procedura di gara – Normativa nazionale – Diritto di prelazione in favore dei dipendenti della farmacia ceduta)

(2020/C 68/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: AV, BU

Resistente: Comune di Bernareggio

Controinteressata: CT

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una misura nazionale che concede un diritto di prelazione incondizionato in favore dei farmacisti dipendenti di una farmacia comunale in caso di cessione di quest'ultima mediante gara.

(¹) GU C 399 del 5.11.2018.